

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2009 — Eis.de
GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH**

(Causa C-91/09)

(2009/C 129/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Eis.de GmbH

Convenuta: BBY Vertriebsgesellschaft mbH

Questione pregiudiziale

Se configuri un uso ai sensi dell'art. 5, n. 1, seconda frase, lett. a), della direttiva 89/104/CEE⁽¹⁾ l'indicazione da parte di un terzo, quale parola chiave (keyword) nei confronti di un gestore di un motore di ricerca, di un segno identico al marchio di impresa, senza il consenso del titolare del marchio stesso, affinché, impostando nella pagina di ricerca il segno identico al marchio come parola da ricercare, compaia a scopo promozionale, come pubblicità per merci o servizi identici, in uno spazio pubblicitario separato dall'elenco di risultati della ricerca, un collegamento ipertestuale (link) al sito del terzo, tenendo conto che tale link è presentato come un link sponsorizzato e l'inserzione in sé non contiene né il segno né altre indicazioni sul titolare del marchio o sui prodotti da esso offerti.

⁽¹⁾ Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo
2009 —Volker und Markus Schecke GbR/Land Hessen,
interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung**

(Causa C-92/09)

(2009/C 129/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrenti: Volker und Markus Schecke GbR

Convenuto: Land Hessen

Interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano invalide le disposizioni di cui agli artt. 42, n. 1, punto 8 ter), e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), introdotte dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).
- 2) Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28) sia:
 - a) invalido
 - b) o valido, solo perché è invalida la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

Nel caso in cui le disposizioni citate nella prima e nella seconda questione siano valide:

- 3) Se l'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 può avere luogo, per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), soltanto se è stata applicata la procedura prevista in tale articolo, la quale sostituisce la notificazione all'autorità di controllo.
- 4) Se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 può avere luogo, per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), soltanto se è stato effettuato il controllo preliminare disposto al riguardo dal diritto nazionale.

- 5) In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che non si ha alcun controllo preventivo efficace, se questo è stato effettuato sulla base di un registro ai sensi dell'art. 18, n. 2, secondo trattino, di tale direttiva, in cui non figura un'informazione obbligatoria.
- 6) Se l'art. 7 — e più precisamente la sua lett. e) — della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi di registrare gli indirizzi IP degli utilizzatori di una Homepage senza il loro esplicito consenso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) il 10 marzo 2009 — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

(Causa C-97/09)

(2009/C 129/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti

Ricorrente: Ingrid Schmelz.

Convenuto: Finanzamt Waldviertel.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la locuzione: «nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all'interno del paese» di cui agli artt. 24, n. 3, e 28 decies, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «sesta direttiva»), nel testo di cui al punto 21 della direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1992, 92/111/CEE⁽²⁾, che modifica la direttiva 77/388/CEE e che prevede misure di semplificazione, nonché una normativa di diritto nazionale di attuazione di tale disposizione, violino il Trattato istitutivo della Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato CE»), in particolare il principio di non discriminazione (art. 12 CE), la libertà di stabilimento (art. 43 CE e segg.), la libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e segg.), ovvero i diritti fondamentali dell'ordinamento comunitario (il principio comunitario della parità di trattamento), atteso che la detta disposizione fa sì che i cittadini dell'Unione, non residenti nei rispettivi territori nazionali, siano esclusi dal beneficio dell'esenzione dall'imposta ai sensi dell'art. 24, n. 2, della sesta direttiva (regime particolare delle piccole imprese), mentre i cittadini dell'Unione, residenti nei rispettivi territori nazionali, possono beneficiare di tale esenzione a condizione che il rispettivo Stato membro accordi un'esenzione dall'imposta per le piccole imprese.
- 2) Se la locuzione: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA», di cui all'art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE⁽³⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») nonché una disciplina di attuazione di tale disposizione nel diritto nazionale violino il Trattato istitutivo della Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato CE»), in particolare il principio di non discriminazione (art. 12 CE), la libertà di stabilimento (art. 43 CE e segg.), la libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e segg.), ovvero i diritti fondamentali dell'ordinamento comunitario (il principio comunitario della parità di trattamento), atteso che la disposizione fa sì che i cittadini dell'Unione, non residenti nei rispettivi territori nazionali, siano esclusi dal beneficio dell'esenzione dall'imposta ai sensi dell'art. 282 e segg. della direttiva IVA (regime particolare delle piccole imprese), mentre i cittadini dell'Unione, residenti nei rispettivi territori nazionali, possono beneficiare di tale esenzione a condizione che il rispettivo Stato membro accordi un'esenzione dall'imposta per le piccole imprese.
- 3) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1), se la locuzione: «nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all'interno del paese sono escluse», di cui agli artt. 24, n. 3, e 28 decies della sesta direttiva sia invalida ai sensi dell'art. 234, lett. b), CE.
- 4) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 2), se la locuzione: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA», di cui all'art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva IVA sia invalida ai sensi dell'art. 234, lett. b), CE.
- 5) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 3), se con il termine: «cifra d'affari annua», ai sensi dell'allegato XV del Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la